



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 43 DEL 12/03/2026

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA - CUP
I47H25001360004 – CIG B98E947612. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.**

FIRMATO

Il Direttore dell'Area

Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 189 del 16/12/2025, esecutiva, sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza della rete viaria alla ditta Riam S.r.l., con sede ad Argelato (Bo), con il ribasso del 0,4% sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 110.305,60 e quindi per l'importo netto "a corpo" di € 109.882,02 oltre iva al 22% inclusi gli oneri di sicurezza di € 4.409,57;

Vista la nota, pervenuta in data 05/03/2026 e registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 3006, con la quale viene richiesta l'autorizzazione a subappaltare alla ditta Sirol s.r.l., con sede a Malalbergo (BO) in Via Bignami n. 3/a – Codice Fiscale e Partita Iva 02988101206, la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale per un importo massimo di € 7.700,00 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 200,00 oltre IVA;

Riscontrato che:

- il subappalto richiesto rientra nella previsione normativa;
- l'impresa affidataria del subappalto risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna per la categoria delle opere di subappalto;
- essendo l'importo del subappalto inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi del D. Lgs. 15/11/2012 n. 218, non è richiesta la certificazione;
- non sussistono forme di controllo e/o collegamento ex art. 2359 del Codice Civile fra la Ditta appaltatrice e la Ditta affidataria del subappalto, come da dichiarazione conservata agli atti;

Ritenuto non sussistano motivi per negare l'autorizzazione al subappalto richiesta;

Visti, altresì:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- l'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- l'art. 105 del decreto legislativo 36/2023;

DETERMINA

1) di autorizzare la ditta Riam S.r.l., con sede a con sede ad Argelato (Bo), a subappaltare alla ditta Sirol S.r.l., con sede a Malalbergo (Bo) in Via Bignami n. 3/a – Codice Fiscale e Partita Iva 02988101206, la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale per un importo massimo di € 7.700,00 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 200,00 oltre IVA;

2) di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice ed i dati relativi all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
 - il subappaltatore, per il tramite dell'appaltatore, trasmette all'Amministrazione Committente prima dell'inizio dei lavori:
 - a) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
 - b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
 - l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- 3) di trasmettere il presente atto alla Ditta esecutrice dei lavori ed al Direttore dei lavori.